

## PARTE IV

### PUNTI OGGETTO DI APPROFONDIMENTO

1. **L'esclusione dell'imponibilità delle plusvalenze nel concordato con CESSIO BONORUM;**
2. **La ratio dell'inapplicabilità dell'art. 86, comma 5 del Tuir al concordato con garanzia e alle altre forme di concordato;**
3. **Il trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze negli ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE del debito omologati ex art. 182-bis L.F.**

.....segue

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

## PARTE IV

### PUNTI OGGETTO DI APPROFONDIMENTO

6. **IL TRATTAMENTO AI FINI DELL'IRAP delle plusvalenze nel concordato e negli accordi di ristrutturazione;**
7. **I CRITERI DI DETERMINAZIONE della base imponibile IRAP;**
8. **La disciplina generale riservata alle PLUSVALENZE E ALLE MINUSVALENZE RELATIVE AI BENI STRUMENTALI;**
9. **Le PLUSVALENZE NEL CONCORDATO PREVENTIVO E NEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE del debito omologati ex art. 182-bis L.F.;**

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

II Sessione 18 Marzo 2015

**PARTE IV**  
**I APPROFONDIMENTO**  
**- IL TRATTAMENTO DELLE PLUSVALENZE AI FINI IRES -**



## LE TIPOLOGIE DI CONCORDATO

A seguito della novella del 2005 la domanda di ammissione alla procedura del concordato preventivo può prevedere:

1. il pagamento in percentuale dei creditori - **CONCORDATO REMISSORIO**;
2. la messa a disposizione dei creditori di tutti i beni del debitore - **CONCORDATO CON CESSIONE DI BENI**;
3. la concessione di idonee garanzie a copertura del pagamento dei crediti - **CONCORDATO CON GARANZIA**;
4. una combinazione tra le forme dapprima indicate - **CONCORDATO MISTO**;
5. l'attribuzione a un assuntore del patrimonio del debitore - **CONCORDATO CON ASSUNTORE**.



## IL REGIME TRIBUTARIO DI RIFERIMENTO PER L'IMPREDITORE IN CONCORDATO

A differenza di quanto accade per l'impresa  
assoggettata al fallimento,

### **LA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA IMPONIBILE**

cui soggiace l'impresa ammessa alla procedura  
del concordato preventivo resta – a prescindere  
dalle previsioni del piano concordatario – quella  
ordinaria, regolamentata

**DAGLI ARTT. 83 E SS. DEL TUIR.**

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

II Sessione 18 Marzo 2015

## IL PRESUPPOSTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

L'art. Articolo 1 del T.U.I.R. rubricato  
«Presupposto dell'imposta» prevede al comma  
1 che:

*«Presupposto dell'imposta sul reddito delle  
persone fisiche e' il*

***POSSESSO DI REDDITI***

*in denaro o in natura rientranti nelle categorie  
indicate nell'art. 6.»*

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015



## CRITERIO ORDINARIO: LE PLUSVALENZE

Al reddito d'impresa maturato durante la procedura concordataria si applica anche

### LA NORMATIVA SULLE PLUSVALENZE

sancita dall'art. 86, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi (Tuir), ai sensi del quale le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli costituenti "beni-merce", «concorrono a formare il reddito:

- a) se sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- c) se i beni vengono assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa».

## LA NORMA AI FINI IRES ATTUALE: ESCLUSIONE

**L'art. Articolo 86 del T.U.I.R. rubricato «Plusvalenze patrimoniali» prevede al comma 5 che:**

***«1. Le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 85, concorrono a formare il reddito:***

**.....**

***5. La cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.....»***

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015



INTEGRAZIONE DELL'ORIGINARIO T.U.I.R.:  
INTRODUZIONE DELLA NORMA DA APPLICARE SOLO AL  
FALLIMENTO ED ALLA LIQU. COATTA AMM.VA

L'esclusione della plusvalenza non era contenuta nell'originario schema di testo unico portato all'esame della Commissione parlamentare dei trenta, e fu inserita solo in occasione della stesura definitiva del decreto,

**NELL'ART. 125 (ORA ART. 183), COMMA 5, DEL  
TUIR,**

**nell'ambito, quindi, della disciplina del reddito  
d'impresa**

**NEI CASI FALLIMENTO E DI LIQUIDAZIONE COATTA  
AMMINISTRATIVA.**

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

## DUBBIA APPLICAZIONE ESTENSIVA

Il riferimento esclusivo alla procedura di fallimento e di Liqu. Coatta Amm.va ha creato alcuni perplessità in ordine alla

### **REALE MODALITÀ DI TASSAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA IMPONIBILE**

maturato durante la procedura di concordato preventivo con possibile

### **INTERPRETAZIONE ESTENSIVA**

della disciplina prevista per i casi di fallimento e liquidazione coatta amministrativa.

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015

## IL D.P.R. N. 42 DEL 4 FEBBRAIO 1988 E IL SUO SPOSTAMENTO NELL'ART. 54 (OGGI 86) tuir

Il D.P.R. n. 42 del 4 febbraio 1988 ha spostato la disposizione,  
nell'ambito

**DELLA DISCIPLINA GENERALE DELLE PLUSVALENZE**

e chiarendo che

**IL REDDITO D'IMPRESA MATURATO IN SEDE DI CONCORDATO  
PREVENTIVO**

resta assoggettato alla disciplina ordinaria, fatta salva la  
ricorrenza di disposizioni speciali, quali l'esclusione contenuta

1. nell'art. 88, comma 4, in materia di **SOPRAVVENIENZE  
ATTIVE**;
2. nell'art. 86, comma 5, del Tuir. in materia di **PLUSVALENZE  
ATTIVE**;

FOYER DELL'AUDITORIUM DELLA BANCA POPOLARE DI LODI

Via Polenghi Lombardo 13 - LODI

Il Sessione 18 Marzo 2015